

VERBALE DI ACCORDO

STIPULA CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno 2017, il giorno 3 del mese di marzo, presso l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca (Confagricoltura Lucca), in Via del Brennero 2788 – S. Pietro a Vico – 55100 Lucca,

Tra

Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro:

Unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca, rappresentata dal presidente Prof. Vittorio Silvestrini, assistito dal Direttore Dott. Antonio Dati e dal Rag. Alessandro Giusti;

Federazione Provinciale Coldiretti Lucca, rappresentata dal Direttore Dott. Maurizio Fantini e dalla Rag. Sonia Giorgi;

C.I.A. Toscana Nord, rappresentata dal Presidente Sig. Gianpiero Tartagni, Assistito dal Segretario di Presidenza Sig. Adelmo Fantozzi e dalla Sig.ra Cinzia Stefanini;

e

Le sottoscritte Organizzazioni sindacali dei Lavoratori:

FLAI CGIL di Lucca, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Michele Rossi assistito dal Sig. Cortorillo Niccolo';

FAI CISL Toscana Nord, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Amedeo Sabato assistito dal Sig. Luigi Belli;

UILA UIL di Lucca e Massa Carrara; rappresentata dal Segretario Provinciale Sig.ra Alessandra Picchi assistita dal Sig. Federico Mambrini

Si e' convenuto:

di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Lucca del 21 novembre 2012 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

ART. 5

Manodopera addetta alle operazioni di raccolta

I lavoratori addetti alle operazioni di raccolta sono inquadrati all'interno dell'area 3a del presente C.P.L. con salario stabilito dal Contratto provinciale di Lavoro per detta categoria.

- Le parti individuano le operazioni di raccolta nelle seguenti coltivazioni:
- raccolta delle uve dal 01/08 al 31/10;
 - raccolta delle olive dal 01/10 al 31/03;
 - raccolta ortaggi dal 01/04 al 31/07;
 - raccolta frutta dal 01/08 al 31/10;

Ai sopra indicati lavoratori, operai a tempo determinato, addetti alle operazioni di raccolta, si applica una retribuzione oraria lorda omnicomprensiva a valere ad ogni effetto contrattuale e di legge, come di seguito indicato:

tariffa oraria unica di raccolta per uva, olive, ortaggi e frutta pari ad euro 6,90 omnicomprensivi, con decorrenza 01/01/2017;

Le parti firmatarie del presente contratto provinciale di lavoro convengono di

incontrarsi in caso di necessità per definire specifici accordi relativi ad altre produzioni attualmente non contemplate, oltre alla possibilità di rivedere i periodi di applicazione.

ART. 8

Orario di lavoro

L'orario contrattuale massimo di lavoro è stabilito nella misura di n. 39 ore settimanali, e potrà essere articolato su sei o cinque giorni lavorativi nell'arco della settimana, in base alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali. Salvo diversi accordi fra le parti, di norma la distribuzione di detto orario potrà essere suddivisa rispettivamente in 5 giorni lavorativi di 7 ore ed 1 di 4 ore oppure in 4 giorni lavorativi di 8 ore ed 1 di 7 ore col sabato di norma libero.

Resta comunque stabilito che, gli operai, in caso di particolari esigenze produttive e/o organizzative aziendali, sono tenuti a prestare la loro opera anche nella giornata di sabato, ovvero nell'ambito di turni, anche domenicali, in tal caso prevedendo riposi compensativi.

La distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà effettuata secondo le esigenze delle singole aziende con intervalli non superiori alle 2 ore nei periodi autunnale, invernale e primaverile ed alle 4 ore nel periodo estivo, salvo diversi accordi tra i singoli datori di lavoro ed i lavoratori.

Per gli operai addetti alle stalle ed agli agriturismi, tenuto conto delle particolari esigenze produttive ed organizzative e fermo restando l'orario ordinario di 39 ore settimanali, la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro, nell'arco della settimana, sarà concordato direttamente tra il datore di lavoro o chi per lui e gli operai.

In applicazione e nei limiti stabiliti rispettivamente nel 2° e 3° comma dell'art.34 del C.C.N.L., tenuto conto della diversificazione culturale esistente tra le aziende della provincia di Lucca per cui non è possibile individuare a priori periodi di maggiore e minore orario settimanale, le parti convengono che le aziende potranno stabilire uno o più periodi di lavoro nell'arco di un anno, di norma nei mesi da aprile a giugno e da settembre a novembre, in cui l'orario ordinario settimanale può essere esteso fino ad un massimo di 44 ore con riferimento alle colture praticate tenuto conto delle esigenze aziendali nelle diverse fasi produttive, dandone congruo preavviso ai lavoratori salvo cause di forza maggiore. I recuperi saranno analogamente effettuati in uno o più periodi nei rimanenti giorni/mesi complementari, sempre nell'arco dell'anno, anche con possibilità di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero e/o recuperando l'intera giornata fatte salve le esigenze aziendali.

Fermo rimanendo quanto stabilito al comma precedente, le parti convengono che le singole aziende in base ad esigenze produttive e/o organizzative aziendali potranno concordare con i delegati aziendali o, in mancanza di questi, con i propri dipendenti una diversa distribuzione della flessibilità.

Parte specifica per gli addetti agli allevamenti zootecnici

Per gli operai addetti alle stalle - nelle aziende ove non sia possibile una normale turnazione - il lavoro nei giorni festivi, in riferimento ed a regolamentazione di quanto disposto dall'art.8 della legge 22 febbraio 1934 n.370, dovrà essere limitato alle occorrenze strettamente indispensabili alla cura del bestiame.

La retribuzione delle limitate prestazioni dei lavoratori addetti al bestiame nei giorni festivi - sempre in riferimento ed a regolamentazione della legge 22 febbraio 1934 n.370 - sarà maggiorata del 50%.

Normalmente al lavoratore addetto alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore, in coincidenza con le ore notturne.

Chiarimento a verbale:

L'orario medio agli effetti della determinazione della retribuzione giornaliera per la corresponsione della 13a mensilità, della 14a mensilità, dell'eventuale indennità sostitutiva delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, del trattamento di fine rapporto, ecc. è di 6 ore e 30 minuti, pari al coefficiente 6,50.

Nelle aziende ove si pratica l'orario settimanale di 39 ore distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, ove una delle festività nazionali o infrasettimanali rimaste in vigore, cada in uno di tali 5 giorni, per la festività stessa non lavorata la giornata di paga sarà raggugliata alle ore dell'orario giornaliero.

Se vi è, invece, prestazione lavorativa, in aggiunta alla paga giornaliera, spetterà al lavoratore la retribuzione relativa alla festività, in ragione di ore 6 e 30 minuti.

ART. 9

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Si considera:

- a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
- b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all'art.40 del CCNL per gli operai agricoli e all'art.41 del CCNL per gli operai florovivaisti.
- c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 06,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 05,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

OPERAI AGRICOLI

Queste prestazioni così come regolate dall'art.42 del CCNL saranno retribuite con le seguenti percentuali di maggiorazione:

Le percentuali di maggiorazione per gli operai agricoli sono le seguenti:

- lavoro straordinario	25%
- lavoro festivo	40%
- lavoro notturno	40%
- lavoro straordinario festivo e straordinario notturno	60%
- lavoro festivo notturno	80%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale come definito all'art. 49 del CCNL.

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e/o riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15%.

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno, quando questo riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta una particolare retribuzione.

OPERAI FLOROVIVAISTI

Queste prestazioni così come regolate dall'art.43 del CCNL saranno retribuite con le seguenti percentuali di maggiorazione:

a) lavoro straordinario	29%
b) lavoro festivo	40%
c) lavoro notturno	48%

- d) lavoro straordinario festivo 60%
e) lavoro festivo notturno 80%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito dall'art. 49 del CCNL.

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie festive e notturne ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e/o riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore si farà luogo ad una maggiorazione del 10%.

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno, quando questo riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta una particolare retribuzione.

Art. xx -

Nuovo Articolo - Part time - con il seguente contenuto:

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L.: in relazione ai limiti minimi della prestazione - "i contratti provinciali possono individuare particolari tipologie dei lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate" - le parti stabiliscono che per le seguenti tipologie di lavori è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni di durata inferiore a quelle previste nel C.C.N.L.: agriturismo, vendita prodotti agricoli, attività connesse.

Le parti firmatarie del presente contratto provinciale di lavoro convengono di incontrarsi in caso di necessità per definire specifici accordi relativi ad altri settori produttivi attualmente non contemplati.

Art. 11

Retribuzione operai agricoli e florovivaisti

Le parti convengono l'aumento, su un importo riferito all'operaio agricolo specializzato a tempo indeterminato, attualmente pari ad €/ora 8,554, di + €/ora 0,1711 (aumento pari a € 28,91 - mensile di 169 ore). Per le altre qualifiche si applica la stessa percentuale di incremento (pari al 2 %) sulle relative retribuzioni orarie.

Le parti convengono l'aumento, su un importo riferito all'operaio florovivaista specializzato a tempo indeterminato, attualmente pari ad €/ora 8,740, di + €/ora 0,1748 (aumento pari a € 29,54 - mensile di 169 ore). Per le altre qualifiche si applica la stessa percentuale di incremento (pari al 2 %) sulle relative retribuzioni orarie.

Gli aumenti sopra determinati decorrono dal 01/01/2017

Art. 12

Premio di produttività (salario variabile per obiettivi)

Si conviene di sospendere l'articolo, con decorrenza 01/01/2017, e togliere tutti i riferimenti a questo articolo.

Questo articolo viene sospeso aggiungendo alla paga oraria un importo forfettario pari al 0,1% a titolo di produttività per tutti i dipendenti con decorrenza 01/01/2017.

Nota a verbale:

Le parti si impegnano a valutare il ripristino di questo articolo, a partire dal prossimo rinnovo del presente CPL, qualora se ne ravvisi la necessità anche per sopraggiunte variazioni

normative in merito alla detassazione e/o decontribuzione ed anche riferite a soli elementi normali della retribuzione.

ART. 18

Organizzazione del lavoro, ferie

In ordine a quanto dettato dagli artt. 36 e 47 del C.C.N.L. ed al fine di assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività, le aziende ed i lavoratori concorderanno il calendario per il godimento delle stesse entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 33

Durata e disdetta

Salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data di entrata in vigore, il Contratto Provinciale di Lavoro decorre dal 01/01/2016 ed ha durata fino al 31/12/2019, esso si intende rinnovato di anno in anno se non disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC. Il contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo contratto.

Deposito contratto Art. 35

Per gli effetti dell' art.3, comma 1°, del Decreto Legge n.318, del 14 giugno 1996, convertito in legge n° 402 del 29 luglio 1996, il presente contratto collettivo provinciale (CPL) - contratto di secondo livello - sarà depositato ai sensi dell'Art.3, 2° comma, della sopra richiamata legge n° 402/1996, nei termini legali prescritti, alla Direzione Territoriale del Lavoro nonché alle sedi provinciali di INPS ed INAIL, a cura dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca (Rivedere la formulazione nella stesura aggiornata del CPL inserendo la data di deposito del presente accordo)

Inoltre tra le parti stipulanti il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Lucca sono stati sottoscritti i seguenti impegni:

Sicurezza sul lavoro

Le parti in considerazione dell'avvenuta revisione delle disposizioni in ambito di sicurezza sul lavoro concordano di rivedere l'attuale disciplina contrattuale adattandola alla nuova normativa e si impegnano a riunirsi in seno al comitato paritetico per aggiornarla anche con il supporto di una commissione tecnica

Individuazione nuove qualifiche.

Le parti si impegnano ad incontrarsi nell'arco di sei mesi, dalla sottoscrizione del presente accordo, al fine di individuare nuove qualifiche emergenti nell'ambito delle attività connesse.

Inoltre convengono di incontrarsi nell'arco di vigenza del presente accordo, qualora se ne ravvisi la necessità, per definire nuove qualifiche.

Fondo Speciale Indennità Malattia ed Infortuni Operai Agricoli - FIMIAV

Le parti si impegnano a ritrovarsi in sede FIMIAV in apposita riunione, che sarà convocata entro il mese di giugno c.a., per rideterminare le competenze erogate dal fondo, in particolare per quanto riguarda le indennità di malattia ed infortunio, gli apprendisti, la maternità ed in generale l'allargamento delle prestazioni erogate dal fondo.

Ente Bilaterale (Art. 8 CCNL)

Le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di valutare, entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, le condizioni ed opportunità di dar vita all'Ente bilaterale territoriale di cui all'art. 8 del CCNL, tenuto conto delle linee guida nazionali, per poter eventualmente costituire il nuovo ente entro la vigenza del presente contratto.


Stampa e distribuzione del contratto

Le parti si impegnano affinché entro 5 mesi dalla data odierna, venga effettuata la stesura aggiornata del CPL sulla base del presente accordo ed in riferimento al CCNL del 24/10/2014.


Rimangono confermate tutte le altre norme del precedente Contratto Provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti non modificate dal presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca:




Federazione Provinciale Coldiretti Lucca:




C.I.A. Toscana Nord:



FLAI - CGIL - LUCCA:



FAI - CISL - TOSCANA NORD:



UILA - UIL - LUCCA E MASSA CARRARA:

